




Ministero della Pubblica Istruzione

il Nuovo Obbligo Scolastico

per un percorso formativo più ricco



la scuola cambia, cambia la scuola

- 3** • Il nuovo obbligo scolastico
- 3** • Cosa cambia nella scuola
- 4** • I destinatari
- 5** • Le iniziative nella scuola media
- 6** • Le iniziative nella scuola superiore
- 7** • Le passerelle
- 7** • Scuola e formazione professionale
- 8** • La certificazione

9 il **Q**uadro **N**ormativo

- 10** • La Legge
- 16** • Il Regolamento
- 22** • Modalità di iscrizione
- 23** • L'obbligo formativo
- 24** • Il Regolamento sull'autonomia
- 32** • Sperimentazione dell'autonomia nell'a.s. 1998-1999
- 34** • Sperimentazione dell'autonomia nell'a.s. 1999-2000

SOMMARIO

il NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO

Tutti a scuola fino a 15 anni. L'estensione di un anno dell'obbligo scolastico - che dal 1° settembre 1999 sarà dunque di nove anni - rappresenta una tappa importante del processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e si colloca nella prospettiva di riordino complessivo dei cicli scolastici, di cui si sta occupando il Parlamento.

Con la riforma tutti gli studenti si iscrivono alla scuola superiore: l'ultimo anno del nuovo obbligo coincide infatti con il primo anno della secondaria, il cui impianto resta quello attuale di cinque anni. L'obiettivo della riforma è quello di aumentare la cultura della popolazione giovanile, fermi restando gli attuali curricula di studio: la scuola superiore conserva la sua struttura e i suoi programmi e nel contempo apre le porte a tutti gli studenti.

L'obbligo scolastico più lungo quindi è garanzia di un livello culturale più alto e un'opportunità per tutti di sperimentare con strumenti e motivazioni adeguati un corso superiore, con la possibilità che questo incoraggi la prosecuzione degli studi.

Il nuovo obbligo comporta una seria riflessione sui contenuti culturali ed un ripensamento delle scelte didattiche e organizzative della scuola media e della scuola superiore.

Fino ad oggi la scuola secondaria, articolata in un segmento "obbligatorio" - la scuola media - e in un altro "volontario" - le superiori - era connotata da eccessivi elementi di rigidità, con un modello formativo unico per tutti.

Per realizzare gli obiettivi indicati nella legge sull'elevamento dell'obbligo scolastico è necessaria invece una scuola sempre più in grado di tenere conto delle caratteristiche e delle potenzialità del singolo studente. Una scuola che proponga perciò a ciascuno gli strumenti adeguati per progettare il proprio percorso di studi, ma non penalizzi chi ha un ripensamento.

Per creare i presupposti del successo individuale sia nel campo dell'istruzione che in quello professionale e dell'inserimento nel mondo del lavoro non basta che tutti frequentino la scuola per più tempo. Occorre invece che ciascuno, investendo almeno un anno in più a scuola, possa consolidare e ampliare le proprie conoscenze e competenze, mettere a fuoco le proprie capacità e quindi scegliere con maggiore consapevolezza il successivo percorso di istruzione o di formazione. Il nuovo obbligo crea le condizioni perché tutti a scuola abbiano opportunità uguali, perché consente a ciascuno di scoprire la propria vocazione.

In questa prospettiva l'elevamento della scolarizzazione

caratterizzerà un'offerta formativa basata su contenuti e strumenti nuovi. Didattica orientante e flessibilità sono le chiavi di lettura principali per interpretare una riforma che per alcuni aspetti dà forza di legge ad esperienze positive già in atto e anticipa elementi significativi del futuro assetto dell'intero sistema scolastico.

L'autonomia scolastica costituisce il presupposto per introdurre elementi di modularità e flessibilità nel sistema educativo: grazie ad essa, infatti, ogni scuola potrà realizzare interventi integrativi e di raccordo che si affianchino alla didattica ordinaria.

Con questa riforma si delinea una scuola più lunga, dunque, ma anche più ricca, che per gli studenti deve rappresentare non l'estensione giuridica di un obbligo di studio, ma un investimento in competenze nuove. L'ordinamento prevede un ulteriore impegno: quello dello Stato, di garantire a tutti l'istruzione e la formazione fino a 18 anni. L'obiettivo finale, già sancito dalla legge sull'obbligo formativo, è quello di consentire a tutti i giovani l'acquisizione del diploma di secondaria superiore o di qualifica professionale.

Il sito www.istruzione.it sta per aprire una sezione specifica dedicata al nuovo obbligo scolastico. Questo spazio ospiterà ulteriori approfondimenti riguardanti tale argomento e aggiornerà costantemente sull'iter di alcuni dei provvedimenti citati nelle pagine seguenti, ancora sottoposti all'esame dei competenti organi legislativi e di controllo.

COSA CAMBIA nella SCUOLA

L'estensione dell'obbligo è, come si è detto, una misura ponte che si inserisce nel quadro di un sistema generale ancora in evoluzione: è un cuneo che implica e sollecita la riforma complessiva dell'intero percorso scolastico, introducendo obiettivi e stimolando l'adozione di metodologie che interesseranno, in prospettiva, l'intero segmento della scuola secondaria.

Si calcola che nell'anno scolastico 1999-2000, per effetto della legge, siederanno sui banchi della prima classe delle scuole superiori circa 31.000 alunni in più. Oltre a fissare per tutti un tempo più lungo per l'apprendimento di base, la legge sul nuovo obbligo ha anche l'obiettivo di limitare il tasso di abbandono scolastico rilevato negli anni precedenti.

La frequenza di un anno scolastico in più è obbligatoria per le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 15 anni ed è gratuita: rientra cioè nell'istruzione di base che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini.

Per chi decide di non proseguire il percorso scolastico dopo il primo anno di scuola superiore, l'assolvimento dell'obbligo sarà documentato da un certificato che attesti gli studi effettuati e le competenze acquisite. Questo documento, se da un lato rappresenta una sorta di "foglio di congedo" dalla scuola, dall'altro potrà essere speso come credito formativo nei successivi percorsi di apprendimento: la formazione professionale, il rientro a scuola, l'apprendista - to. Il diploma di licenza media conserva comunque il valore attuale.

Per chi non volesse uscire dalla scuola, ma solo cambiare indirizzo di studio alla fine del primo anno delle secondarie, non ci sono penalizzazioni: per passare nell'anno successivo ad un indirizzo diverso non occorrerà sostenere un esame integrativo, ma un colloquio teso ad individuare eventuali lacune e predisporre interventi compensativi.

L'ultimo anno del nuovo obbligo deve infatti continuare a fornire ai ragazzi gli strumenti per fare una scelta, ma non corrisponde ancora ad una scelta ben definita: deve aprire prospettive, non indirizzare su una sola strada.

Se l'esigenza di passaggio si manifesterà durante l'anno scolastico, la scuola dovrà predisporre delle cosiddette "passerelle": moduli didattici realizzati in collaborazione con gli insegnanti dell'indirizzo di destinazione che favoriscano il trasferimento, integrando ciò che lo studente ha appreso nel corso frequentato con le caratteristiche specifiche del nuovo percorso di studi.

Con l'innalzamento dell'obbligo subiscono dei mutamenti l'impostazione didattica e i contenuti della scuola media e scuola superiore che conservano comunque la loro autonomia. Nel piano formativo dovrà avere rilievo anche l'acquisizione di abilità trasversali, di conoscenze e competenze che possano essere successivamente utilizzate in contesti scolastici e formativi diversi.

All'innalzamento dell'obbligo scolastico corrisponde dunque un'offerta formativa più ricca. Ogni scuola, grazie all'autonomia, potrà prevedere nel progetto d'istituto, accanto alle materie tradizionali, percorsi di approfondimento, recupero, riorientamento, progettati sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri studenti: per realizzarli si potrà ritagliare una quota oraria fino al 15% del monte orario annuale di ciascuna disciplina.

L'offerta formativa potrà inoltre essere arricchita con attività aggiuntive anche a carattere extracurricolare.

i DESTINATARI

L'elevamento dell'obbligo scolastico a nove anni interessa tutti i giovani che non hanno compiuto 15 anni.

Per l'anno scolastico 1999/2000 le nuove disposizioni introdotte dalla riforma dell'obbligo non riguardano coloro che:

- hanno conseguito la licenza media nell'anno scolastico 1997/98;
- hanno compiuto 15 anni al 31 dicembre 1998 e dimostrino di aver frequentato la scuola per almeno 8 anni.

L'iscrizione e la frequenza al primo anno di scuola superiore è gratuita: non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

Secondo il rapporto ISFOL 1998, la percentuale degli studenti che non si iscrive alla scuola superiore è pari al 5,7%. C'è, tuttavia, da tenere presente che una parte di questi ha conseguito la licenza media con uno o più anni di ritardo e quindi risulta comunque prosciolta dall'obbligo. La nuova normativa riguarda dunque principalmente gli alunni che, dopo aver conseguito a 14 anni la licenza media, avrebbero deciso di non proseguire gli studi.

Un censimento recente del ministero della Pubblica Istruzione ha rilevato che l'incremento della popolazione scolastica iscritta per l'a.s. 1999-2000 al primo anno di scuola superiore è di circa 31.000 unità.

L'elevamento dell'obbligo ha come primo obiettivo far continuare gli studi con profitto fino al loro termine naturale, alla fine dei cinque anni della scuola secondaria. Ma anche nel caso in cui lo studente decidesse di passare alla formazione professionale, il suo bagaglio culturale di base risulterà comunque arricchito.

Gli alunni a rischio di dispersione

Le indicazioni della legge relative al successo formativo e agli interventi finalizzati a limitare l'effetto di dispersione riguardano anche coloro che abbandonano durante o al termine del primo anno: il numero stimato è di circa 64.000 studenti.

Di conseguenza nel primo anno di applicazione della legge gli alunni a cui dedicare particolare attenzione sono quasi 95.000.

Gli alunni in situazione di handicap

L'elevamento di un anno dell'obbligo scolastico e la sua collocazione nel corso di studi della scuola secondaria assume particolare rilevanza per gli alunni in situazione di handicap.

L'iscrizione è possibile presso qualsiasi istituto superiore e la domanda deve essere accompagnata da una copia del

Piano Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola media di provenienza e corredato dai risultati dell'ultima verifica effettuata.

L'azione formativa persegue il duplice obiettivo della piena integrazione nella classe e, contestualmente, la definizione del progetto di vita, allo scopo di facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio alla formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale.

In particolare la frequenza del nono anno dovrà assicurare:

a) la prosecuzione del Piano Educativo Individualizzato al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell'allievo in condizione di handicap che ne abbia le potenzialità nella prospettiva del diploma e/o della qualifica professionale;

b) la possibilità di sviluppare e affinare le competenze relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria persona, alla capacità di vivere con pienezza la vita amicale e familiare;

c) le iniziative di didattica orientante che hanno lo scopo di aiutare l'allievo a compiere scelte più consone alla propria personalità in direzione dell'ulteriore percorso scolastico o formativo.

Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall'allievo e dalla sua famiglia, del progetto di vita, il quale deve contenere - oltre alle indicazioni relative al percorso scolastico (formazione culturale, autonomia personale e sociale ecc.) - l'indicazione dei percorsi integrati istruzione e formazione professionale, realizzati anche mediante accordi con i centri di formazione professionale riconosciuti.

Per favorire le iniziative necessarie all'integrazione vanno stipulate apposite convenzioni tra l'amministrazione scolastica e le regioni.

le INIZIATIVE nella SCUOLA MEDIA

Per la sua funzione formativa e orientativa la scuola media è chiamata a svolgere un ruolo determinante al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati fissati dal nuovo quadro normativo, senza modificare l'assetto curricolare.

In particolare sarà necessario, attraverso un'ideale scelta di metodologie e la ricerca dei necessari raccordi con la scuola superiore, realizzare quanto previsto dalla legge:

- iniziative formative sui principali temi del contesto culturale contemporaneo;
- iniziative di didattica orientante per consentire agli alunni di operare scelte più confacenti alla propria personalità e

al proprio progetto di vita.

Il primo compito potrà essere assolto introducendo moduli che affrontino, con l'apporto delle diverse discipline, i temi della cultura, della società e della scienza contemporanee. Il secondo potenziando la didattica orientante in modo da fornire allo studente gli strumenti che lo aiutino a meglio definire la propria identità (aspirazioni, valori, potenzialità) e le competenze necessarie affinché possa effettuare scelte consapevoli.

Gli interventi, pur nei loro diversi contenuti, vanno progettati e realizzati nell'arco dell'intero triennio della scuola media, in modo da salvaguardare il carattere unitario del suo curriculum. Non si tratta di un aggravio dei programmi di studio, ma di una diversa articolazione della didattica.

Con il concorso delle diverse discipline potranno essere potenziate le situazioni formative finalizzate alla più ampia acquisizione culturale, alla formazione del cittadino, al consolidamento dei processi di scelta e alla documentazione sulle possibilità formative e sulle potenzialità lavorative presenti nel territorio. Il nuovo obbligo non costituisce un ponte per la formazione professionale, ma una motivazione in più a rimanere all'interno del circuito di studi.

Particolare attenzione andrà posta alla progettazione e alla realizzazione degli interventi didattici finalizzati all'acquisizione e al consolidamento delle competenze di base.

Al fine di verificare attitudini, interessi e competenze, e consentire una scelta di studio più consapevole, è utile realizzare moduli e laboratori orientativi riguardanti i connotati fondamentali delle principali articolazioni della scuola superiore.

I laboratori orientativi - che prevedono per esempio lo svolgimento di un pacchetto di lezioni con i docenti della scuola superiore - sono comunque inseriti all'interno del curriculum: educano a compiere scelte, a sviluppare la progettualità e la responsabilità, e consentono al ragazzo di mettere alla prova le proprie capacità e acquisire fiducia in se stesso.

I laboratori orientativi possono essere anche centrati sulla trasversalità metodologica delle attività di ricerca, di indagine, di realizzazione di un progetto: possono richiedere il concorso di professionalità diverse, anche appartenenti alla scuola superiore o a centri di formazione.

Più in generale la didattica modulare implica il coinvolgimento di più soggetti e la partecipazione di docenti e di studenti anche appartenenti a classi diverse e può prevedere ampliamenti opzionali del tempo-scuola. I moduli possono variare nella durata, essere settimanali e plurisettemanali, e prevedere un monte ore distribuito in un arco temporale più

esteso, fino a coincidere con l'intero anno scolastico. Si devono affiancare alle attività disciplinari, senza essere prevalenti.

Ai fini della scelta del percorso formativo successivo alla scuola media, la differenziazione degli itinerari educativi e didattici rappresenta una strategia utile a rispettare i tempi e gli interessi degli alunni, ma va anche integrata con il coinvolgimento delle famiglie e, ove possibile, di esperti esterni.

La scuola, quindi, favorisce situazioni di partecipazione attiva dei genitori, degli studenti e delle studentesse in modo da far crescere la consapevolezza sulle attese reciproche e sulle scelte future.

Nell'organizzazione ordinaria della didattica possono essere inserite specifiche iniziative formative e orientative da realizzarsi attraverso l'approfondimento dei nuclei fondanti delle discipline o lo studio di tematiche specifiche o di argomenti interdisciplinari.

Il tempo per moduli di rimotivazione, approfondimento e per i laboratori orientativi è ricavato dal decremento orario del 15% del monte ore annuale di ciascuna disciplina. È possibile inoltre proporre attività aggiuntive rispetto al normale orario scolastico per realizzare laboratori o moduli opzionali, tesi al potenziamento o al consolidamento delle competenze e capacità degli allievi.

le INIZIATIVE nella SCUOLA SUPERIORE

Gli obiettivi indicati dalla legge devono essere perseguiti prima di tutto rispettando l'organicità dell'attuale quinquennio e non devono limitarne l'efficacia didattica. Essi tuttavia presuppongono una gestione flessibile dei curricoli e l'adozione di scelte metodologiche, didattiche e organizzative compatibili con l'attuale impianto della scuola superiore (suddivisione in ordini e indirizzi, cicli, caratteristiche dei curricoli e degli esami di Stato). La normativa sull'autonomia individua gli ambiti decisionali entro i quali collocare le scelte sopra indicate.

La scuola dovrà assicurare "iniziative di formazione sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno" (legge n. 9, art. 1, comma 3).

Sarà perciò necessario introdurre le opportune modifiche nel percorso del primo anno, facendo salve le materie comuni e di indirizzo, con interventi di carattere prevalentemente organizzativo.

È necessario inoltre prevedere "iniziative di orientamen-

to al fine di combattere la dispersione, garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita" (legge n. 9, art. 1, comma 3).

All'inizio dell'anno scolastico occorrerà porre particolare attenzione all'accoglienza, alla diagnosi delle competenze, al sostegno e, ove necessario, alla rimotivazione e all'eventuale individuazione di percorsi formativi maggiormente corrispondenti agli interessi, alle caratteristiche e alle potenzialità degli studenti.

Le esperienze effettuate dalle scuole a seguito delle iniziative di sperimentazione suggeriscono alcune indicazioni utili per realizzare gli interventi delineati dal nuovo obbligo, attraverso una scansione dell'attività scolastica articolata in diverse fasi, caratterizzate da obiettivi specifici.

1. Fase dell'accoglienza, della diagnosi e del sostegno

Gli esiti servono per stabilire l'assetto definitivo della programmazione didattica e impostare l'osservazione in vista di un eventuale ri-orientamento.

2. Fase di sviluppo delle competenze e del ri-orientamento

Attraverso lo svolgimento degli insegnamenti propri di ciascun indirizzo occorre da un lato promuovere azioni di sostegno utili a consolidare le scelte effettuate e dall'altro far emergere elementi utili per eventuali iniziative di ri-orientamento.

3. Fase del ri-orientamento

Vengono effettuate analisi sugli esiti dell'osservazione condotta nei mesi precedenti e, con il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie, si ricerca la soluzione ritenuta più idonea per ciascun caso.

4. Fase delle attività differenziate

Le classi si articolano per offrire interventi mirati a chi ha deciso di continuare (moduli di tipo propedeutico), di cambiare (moduli di passaggio), oppure di smettere (moduli di terminalità); è importante comunque mantenere i momenti di attività comune nella classe in quanto il gruppo rappresenta un punto di riferimento e sostegno importante per l'adolescente.

5. Fase della certificazione

A fine anno, per tutti coloro che manifestano l'intenzione di passare ad un altro indirizzo di studi o alla formazione

professionale o che scelgono di non proseguire, è prevista la certificazione attestante le conoscenze e le competenze acquisite.

Tutte queste azioni saranno determinanti al fine di combattere gli elevati tassi di selezione ed abbandono che caratterizzano, in modo particolare, i primi due anni della scuola superiore.

Le scuole potranno utilizzare materiali prodotti appositamente, come progetti di accoglienza, test di ingresso, schede diagnostiche, griglie di osservazione, schemi di colloqui individuali o di gruppo.

In alcuni casi sarà necessario fare ricorso, sulla base di una adeguata programmazione, al ri-orientamento: si tratta di un itinerario educativo centrato sull'osservazione, sul colloquio - anche con le famiglie - e sull'attenta lettura dei risultati conseguiti nelle diverse aree del sapere.

Una conseguenza logica di tale impostazione sarà quella di "agevolare il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore" (legge n. 9, art. 1, comma 3).

A ciò si perverrà, dopo aver svolto opportunamente l'attività di ri-orientamento, mediante la riorganizzazione articolata di mirati interventi formativi - i moduli - gestiti dagli insegnanti dell'indirizzo frequentato dall'alunno d'intesa con quelli del nuovo indirizzo scelto. Va in ogni caso affermato il principio che il passaggio non rappresenta un puro e semplice trasferimento di responsabilità ad altri, ma comporta una progettazione comune di percorsi differenti.

Infine bisogna tenere conto che l'elevamento dell'obbligo implica la necessità di programmare e gestire nell'ultimo anno dell'obbligo percorsi didattici differenziati, in modo da contemperare le diverse esigenze sopra indicate. È necessario pertanto assicurare a quanti proseguiranno nel percorso scolastico una proficua frequenza degli anni successivi e garantire nel contempo l'acquisizione di un insieme organico di conoscenze e competenze che si integrino con quelle acquisite nella scuola media, per consentire a quanti usciranno dal sistema di istruzione le condizioni per un inserimento efficace nel mondo del lavoro, nella formazione professionale e nelle attività di apprendistato, ossia deve favorire "la frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale" (legge n. 9, art. 1, comma 2).

La previsione di percorsi integrati, progettati d'intesa con i centri di formazione professionale, potranno rappresentare una strumentazione utile anche per il raggiungimento di questo obiettivo.

le PASSERELLE

La flessibilità didattica e organizzativa è lo strumento principale per assicurare la traduzione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico in effettivo successo formativo. In tal modo infatti si possono realizzare anche nel primo anno della scuola superiore, come si è detto, attività di ri-orientamento e consentire allo studente la collocazione formativa che gli è più congeniale.

Una delle condizioni necessarie per dare maggiore efficacia a questi interventi è data dal superamento delle attuali rigidità normative sui passaggi (esami integrativi), che permette alle istituzioni scolastiche di agevolare l'alunno nel transitare dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola superiore e contenere così il fenomeno della dispersione scolastica.

Di tale fondamentale esigenza si rende opportunamente interprete il Regolamento che prende in esame e disciplina due ipotesi di passaggio ad altro indirizzo, anche di ordine diverso: la prima riguarda i casi individuati e trattati nel corso dell'anno, la seconda risponde alle esigenze degli studenti promossi che richiedono di passare ad un altro indirizzo a conclusione del primo anno.

La prima ipotesi comporta la progettazione e la realizzazione di interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. Gli interventi sono progettati dal consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio di intesa con i docenti dell'indirizzo di destinazione e si svolgono, di norma, nell'istituto frequentato. In particolare vanno coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza da realizzare ove necessario con l'apporto degli insegnanti dell'indirizzo di destinazione.

Nella seconda ipotesi l'iscrizione alla classe successiva avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmare mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. La novità introdotta consiste nel fatto che il colloquio sostituisce, anche se solo in questo caso, le prove integrative previste dalla precedente normativa.

L'abolizione delle prove integrative e la concreta realizzazione delle "passerelle" fra indirizzi, opportunamente progettate in stretta collaborazione tra le scuole presenti nel territorio, hanno anche lo scopo di mettere lo studente in condizione di poter ri-progettare il proprio percorso formativo.

SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La legge sull'obbligo individua nella diversificazione dei percorsi e nella valorizzazione dei diversi interessi la strada per contenere gli elevati tassi di insuccesso che caratterizzano il nostro sistema di istruzione.

In questa prospettiva si collocano le iniziative di integrazione tra percorso scolastico tradizionale e attività da realizzare con il contributo di soggetti ed agenzie esterne al mondo della scuola, di cui certamente fanno parte i centri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati, o convenzionati con le regioni o con gli enti locali competenti per la formazione professionale). Le iniziative di integrazione non riguardano solo la fascia degli studenti a rischio di dispersione o propensi ad uscire dal sistema di istruzione, ma sono destinate potenzialmente a tutti gli studenti. Esse sono finalizzate a realizzare un riscontro operativo degli obiettivi formativi dei vari indirizzi, ad attivare modalità e percorsi di apprendimento integrati con quelli tradizionali e a consentire un primo incontro con la cultura del lavoro.

Particolare attenzione va riservata agli alunni che, dopo il primo anno di scuola superiore, passano alla formazione professionale o alle attività di apprendistato. L'obiettivo della riforma resta quello di far proseguire gli studi per tutto il quinquennio della scuola secondaria e di qualificare culturalmente la formazione professionale. In ogni caso è prevista anche per gli studenti che lasciano la scuola la certificazione delle competenze acquisite da utilizzare come credito formativo nei nuovi percorsi di apprendimento.

Per realizzare iniziative formative integrate occorre che le scuole provvedano ad adeguare l'impianto curricolare, attraverso la riorganizzazione dei percorsi didattici, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze, e la realizzazione di compensazioni tra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi, nel rispetto delle risorse di personale e finanziarie di istituto. In particolare il decremento orario di ciascuna disciplina è consentito entro il 15% del monte ore annuale.

Negli istituti professionali anche le ore destinate all'area di approfondimento, in considerazione della loro finalizzazione, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta alla quota del 15%.

Qualora i percorsi integrati coinvolgano i centri di formazione professionali riconosciuti, i docenti dei consigli di classe interessati insieme agli operatori degli enti coinvolti concorrono alla progettazione ed alla valutazione degli interventi. Un'ulteriore condizione necessaria al conseguimen-

to dell'integrazione tra istruzione e formazione, è la stipula di apposite convenzioni tra l'amministrazione scolastica periferica e le regioni (o gli enti locali competenti) per definire tutti gli aspetti organizzativi. Le intese tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale stabiliranno sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi e di valutazione degli esiti, nonché i conseguenti impegni da assumere.

Tutto ciò sarà favorito da accordi quadro tra ministero della Pubblica istruzione e regioni. Poiché la legge è entrata in vigore quando erano in corso le iscrizioni ed erano in atto le procedure organizzative per l'anno scolastico e formativo 1999/2000, si prevedono, in particolare per gli alunni già iscritti nei centri di formazione professionale riconosciuti, iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Le iniziative devono, comunque, assicurare l'acquisizione di competenze di base necessarie a consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, tra il percorso di istruzione e quello di formazione. Anche per questi alunni, come per tutti gli altri, vanno assicurati i passaggi a corsi di indirizzo diverso da quello prescelto.

la CERTIFICAZIONE

Un'ulteriore novità apportata dalla legge è la certificazione che la scuola è tenuta a rilasciare a coloro che sono prosciolti dall'obbligo o vi abbiano adempiuto senza iscriversi alla classe successiva. Accanto al diploma di licenza media è previsto infatti un certificato più corrispondente al nuovo contesto caratterizzato da una maggiore flessibilità del percorso scolastico.

La complessità e la varietà degli interventi educativi nella scuola dell'obbligo, che la legge prevede debbano realizzarsi per favorire il successo scolastico degli alunni, fa sì che ogni allievo possa seguire un proprio iter formativo e acquisire competenze specifiche.

Pertanto è necessario individuare efficaci strumenti e modalità di valutazione e conseguentemente creare un sistema di registrazione e certificazione che evidenzii in maniera trasparente i percorsi individualmente seguiti e le competenze acquisite. La certificazione dovrà di conseguenza essere effettuata con il ricorso a forme standard e, secondo la legge, ha il valore di credito formativo. In questo modo si realizza un meccanismo flessibile, grazie al quale ciascuno può spendere in tempi ed ambiti diversi le competenze acquisite.

il QUADRO NORMATIVO

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE n. 9

*OGGETTO: Disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di rendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento

dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ARTICOLO 2

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1999

SCALFARO

D'ALEMA

Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLINGUER

Ministro della pubblica istruzione

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALL'ARTICOLO 1:

- Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- La legge n. 196/1997 reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

- Il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

"Articolo 21

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di funzione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti

una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didat-

tica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regola-

menti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b. razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);

c. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);

d. valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);

e. attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita', della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a. l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;

b. il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizza-

zione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c. la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d. l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le fruizioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".

- Si riporta il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998:

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

Ritenuto di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacita' di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverra' con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;

Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno gia' trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali e' possibile trarre principi che supportino scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;

Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna puo' aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle decisioni assunte dai competenti organi collegiali;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169), ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa e' legittima l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

ARTICOLO 1.

1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:

a. adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: articoli 7, 10 e 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);

b. flessibilita' dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attivita' comprese nei piani di studio, ferme restando la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: articoli 7, 10, 129, 167 D.Lgs. n. 297/1994; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);

c. articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di riferimento: legge n. 517/1977, legge n. 148/1990, art. 14 legge n. 104/1992; articoli 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994; art. 2 legge n. 352/1995);

d. organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: legge 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. n. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);

e. attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: articoli 126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994; articoli 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);

f. realizzazione di attivita' organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di riferimento: legge n. 104/1992; articoli 126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994, articoli 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 novembre 1996; intesa con il CONI del 12 marzo 1997);

g. iniziative di orientamento scolastico e professionale (legge n. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 legge n. 104/1999; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);

h. iniziative di continuita' (normativa di riferimento: art. 119 D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).

2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilita' di attuazione, nonche' delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della liberta' d'insegnamento. Esse prevedono le modalita' di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessita' di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sara' opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.

ARTICOLO 2.

1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.

3. La sperimentazione e' promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed e' attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonche' degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinche' venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidita' delle procedure.

4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unita' scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi, per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicita' e la circolarita' delle esperienze.

5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.

7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e all'I.R.R.S.A.E. competente.

ARTICOLO 3.

1. Presso ciascun provveditorato agli studi sono costituiti uno o piu' "Nuclei di supporto tecnicoamministrativo", con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilita' e di promuovere la messa in rete delle esperienze.

2. Ciascun nucleo e' composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano gia' effettuato esperienze in merito.

3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidita' e per prestare, ove richiesto, la consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.

4. Nelle province in cui sono costituiti piu' nuclei di supporto tecnico amministrativo, il provveditore agli studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.

Roma, 29 maggio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 440/1997 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) e' il seguente:

ARTICOLO 4 (Dotazione del fondo)

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"

applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del Piano Educativo Individualizzato svolto e della sua ultima verifica.

3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità e delle competenze acquisite in relazione al Piano Educativo Individualizzato.

4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge n. 9/99 programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle Regioni, mediante accordi, l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curricula, finalizzati a:

1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di II grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;

2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.

5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica e le Regioni o gli Enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.

6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui al comma precedente, in favore dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziare al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20/1/99.

ARTICOLO 3

Iniziativa nella scuola media

1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati

dalla legge sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.

3. Nel terzo anno, in particolare, il Consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.

4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.

5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.

ARTICOLO 4

Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore

1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curriculum da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di ri-orientamento verso percorsi for-

mativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.

2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999 n. 9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:

- a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea;
- b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
- c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;
- d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curriculum, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;
- e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.

3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:

- a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o ri-orientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;
- b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;
- c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.

ARTICOLO 5

Passaggi fra indirizzi nella scuola secondaria superiore

1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

- a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;
- b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;
- c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del Testo Unico n.297 del 16/04/94.

ARTICOLO 6

Interazione fra istruzione e formazione professionale

1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano, nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre il i primi due mesi dell'anno scolastico dai Consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli Enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curriculum del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.

2. L'Amministrazione scolastica periferica d'intesa con la Regione promuove con le Province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di interventi. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i Centri di Formazione Professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.

ARTICOLO 7

Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale

1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli

alunni già iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono per corsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/99, per consentire, la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.

ARTICOLO 8

Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia

1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curriculum, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251 e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge n. 9/99.

2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli Istituti professionali di Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.

ARTICOLO 9

Certificazione

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è preso in considerazione dallo studente o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con Decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, ri-orientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali.

ARTICOLO 10

Informazione e monitoraggio

1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251 con i finanziamenti della legge n. 440/97, e della legge n. 9/99, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di apprendimento che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero sistema scolastico.

2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.

3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la

raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché possano tenerne conto nelle attività di programmazione.

ARTICOLO 11

Formazione del personale della scuola

1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di I e II grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla Legge 20 gennaio 1999 n. 9 e all'attuazione delle iniziative previste dal [M1][M2] presente decreto.

ARTICOLO 12

Finanziamenti

1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di I e II grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 440/97 per l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari di cui al comma 2. dell'articolo 1 della legge medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

ARTICOLO 5

Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti

dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

ARTICOLO 6

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a)** la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b)** la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c)** l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d)** la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e)** la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f)** gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g)** l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifi-

che strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

ARTICOLO 7

Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni

ni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

- a)** la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b)** la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c)** la formazione in servizio del personale scolastico;
- d)** l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III

CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

ARTICOLO 8

Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del

ARTICOLO 13**Ricerca metodologica**

1. Fino alla definizione dei curricula di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

TITOLO II • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione**CAPO I****ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE
E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI****ARTICOLO 14****Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche**

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi

compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

ARTICOLO 15

Competenze escluse

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
 - b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
 - d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
 - e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

ARTICOLO 16

Coordinamento delle competenze

- 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
- 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III • Disposizioni finali CAPO I

ABROGAZIONI

ARTICOLO 17

Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4, 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, comma 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole: "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193-ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

19 • Ufficio legislativo testo definitivo 11 giugno 1999

strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.

ARTICOLO 2

1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche che possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.

3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.

4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia

assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.

5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.

7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE competente.

ARTICOLO 3

1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo" con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.

2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli IRRSAE - anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici, che abbiano già effettuato esperienze in merito.

3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.

4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.

Decreto Ministeriale

22 aprile 1999 n. 111

Attualmente all'esame della Corte dei Conti

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, con particolare riferimento all'art. 1, comma 8, che consente la modifica e l'integrazione del D.M. 29 maggio 1998, n. 251 al fine di autorizzare le istituzioni scolastiche a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 che istituisce il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi indicando come prima finalità la "piena attuazione dell'autonomia scolastica";

VISTO il D.M. 29 maggio 1998, n. 251 disciplinante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 1998/1999, l'attivazione di iniziative su specifici ambiti dell'organizzazione scolastica;

RITENUTO necessario promuovere l'avvio di una sperimentazione organica dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche che superi la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica;

CONSIDERATO che a tal fine occorre modificare e integrare il D.M. 29 maggio 1998, n. 251 sopra citato;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione reso nella seduta del 14 aprile 1999;

DECRETA

ARTICOLO 1

Il comma 1 dell'articolo 1 del D.M. 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.

ARTICOLO 1

I. La sperimentazione dell'autonomia scolastica, finaliz-

zata a migliorare gli esiti del processo di insegnamento - apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno. A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.

ARTICOLO 1 bis

I. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:

- la riorganizzazione dei percorsi didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;
- la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo monte ore annuale.

ARTICOLO 1 ter

I. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, tra l'altro:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'uso di metodologie didattiche legate all'introduzione delle nuove tecnologie;
- iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinate con le ini-

ziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati;

- ogni attività che favorisca la realizzazione delle finalità previste dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;
- adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nei limiti delle disposizioni previste dalla vigente ordinanza in materia;
- l'organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline e attività anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie e quello degli obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
- accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia;
- ampliamenti dell'offerta formativa, anche mediante l'attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi

ARTICOLO I quater

I. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività è calcolato sulla base di trentatre settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatre, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto.

Il Ministro